

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA – CATANZARO

Ricorso

PER

La società **KOMUNIKA SRL** (P. Iva 11354880962), corrente in Caraffa (88050 - CZ), via Brescia n. 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Antonio Schipani (Cf: SCHNTN68T22C352E), nato a Catanzaro in data 22.12.1968 ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli **avvocati Alessandra Tassoni** (Cf: TSSLSN81C62C352F) e **Giuseppe Spadafora** (Cf: SPDGPP76E24C352Q), entrambi del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Spadafora, in Catanzaro, via XX Settembre, 63, in forza di procura datata 30 aprile 2024 rilasciata su separato foglio firmato digitalmente in data 6.5.2024.-

PEC: giuseppe.spadafora@avvocaticatanzaro.legalmail.it; **FAX:** 0961.720724

PEC: alessandra.tassoni@avvocaticatanzaro.legalmail.it

CONTRO

-. La Regione Calabria (P.iva 02205340793) -Dipartimento sviluppo economico ed attrattori culturali- Settore 02 -*Promozione imprenditoria, CCIAA, Industria e PMI- Incentivi, Ricerca e Innovazione (Start Up – Spin Off)*-, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro, Viale Europa, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale. [**PEC:** capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it].-

IN CONTRADDITTORIO CON

-. Fincalabra Spa (P. iva 01759730797) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale. [**PEC:** fincalabra@pcert.it].-

ED IN CONTRADDITTORIO, ALTRESI', CON

-. La società EDILMONT SRL (P. iva 02846790794) in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, con sede in Bisignano (87043 - CS), via P. Piemonte n. 66 [PEC: edilmontsas@pec.it], cui il presente ricorso è notificato in via prudenziale, non potendosi configurare nella fattispecie ipotesi di controinteressati lesi dalla iniziativa processuale intrapresa.-

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

-. Del Decreto Dirigenziale n. 3524 del giorno 14.03.2024, adottato dalla Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, Settore n. 02 -*Promozione imprenditoria, CCIAA, Industria e PMI- Incentivi, Ricerca e Innovazione (Start Up – Spin Off)-*, pubblicato sul BURC n. 59 del giorno 18.03.2024, avente ad <<**Oggetto:** *PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027 – Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI approvato con DDG n. 15525 del 30.10.2023 - Approvazione graduatorie provvisorie delle istanze pervenute dal progressivo 1 al progressivo 100 – elenchi versione completa.*>.

-. In particolare del <<*I ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI*>> allegato al predetto Decreto Dirigenziale ed approvato con esso decreto.

OVE OCCORRA, PER L'ANNULLAMENTO, ALTRESI'

-. Del Decreto Dirigenziale n. 15525 del 30.10.2023, adottato dalla Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, SETTORE 02- PROMOZIONE IMPRENDITORIA, CCIAA, INDUSTRIA E PMI INCENTIVI, RICERCA E INNOVAZIONE (START UP- SPIN OFF) ed avente ad <<**OGGETTO:** *PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 OP1- UNA CALABRIA PIÙ SMART – Priorità1 RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ - Obiettivo specifico RS01.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale - Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI -*

Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati, nomina responsabile del procedimento – Accertamento e Prenotazione impegni di spesa>> e più specificamente -in parte qua- dell'avviso pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale appena indicato nella parte in cui (articoli 4.2, 4.3 e 4.4) contiene disposizioni che, mal interpretate e mal attuate, sono suscettibili di arrecare pregiudizio e nocumento alla parte ricorrente.-

-. Della <GUIDA UTENTE> redatta da Fincalabra Spa e da questa resa disponibile al *download* sulla piattaforma successivamente alla approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico di che trattasi.

-. Di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ed in particolare *-per esclusiva esigenza di formalità-* di tutti gli altri Decreti Dirigenziali che sono seguiti a quello di approvazione dell'Avviso, sebbene rivolti e riferiti ad altre domande deliberate successivamente alle prime 100 (*tra le quali quella della ricorrente*), oltre che di tutti gli atti endoprocedimentali ed istruttori adottati da Fincalabra e dal Comitato di Valutazione, acquisiti a seguito di procedura di accesso agli atti e recepiti dalla Regione Calabria per addivenire alla erronea determinazione impugnata.-

PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Che dovesse scaturire per la ricorrente dalla illegittima determinazione della Regione Calabria oggetto di ricorso, e quindi **a)** dalla protratta mancata erogazione del sostegno oggetto di avviso e contenzioso, il cui ammontare è pari ad € 233.947,20, ovvero **b)** dallo storno delle somme stanziare ma non assegnate ad opera e cura di Fincalabra, con definitiva mancata percezione del sostegno predetto.-

PREMESSE DI FATTO

Il Programma Regionale FESR FSE 2021-2027, nell'ambito dell'OP1 – Priorità 1 – Obiettivo specifico RSO1.3 “*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*”, ha

individuato quale elemento strategico quello di promuovere un percorso di trasformazione e di sostenibilità competitiva del sistema imprenditoriale, sostenendo l'internazionalizzazione delle imprese, supportando gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie digitali e favorendo la transizione ecologica delle aziende.

L'Obiettivo specifico RS01.3 sostiene quindi gli investimenti delle imprese calabresi favorendo nuovi modelli di produzione che facciano perno sulla economia circolare e sulla innovazione, rendendo le aziende meno esposte alla concorrenza dei paesi emergenti e consentendo di accedere (o di migliorare il loro posizionamento competitivo) anche sui mercati esteri.

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria n. 15525 del 30 ottobre 2023 è stato approvato apposito Avviso Pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI da realizzarsi e localizzarsi in Calabria, in ossequio e rispetto delle previsioni dell'Azione di riferimento.

L'Avviso approvato prevedeva la concessione di un incentivo sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello, ed è finanziato con risorse di cui all'Azione 1.3.1 *"Competitività del sistema produttivo regionale"* del PR Calabria FESR FSE 2021-2027, avente una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, integrabile mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle esigenze dell'aiuto ed al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario.

Con delibera di Giunta Regionale n. 415 del 10 agosto 2023 (antecedente l'Avviso in argomento) FINCALABRA SPA è stata individuata quale organismo tecnico operativo a supporto dell'attuazione -tra l'altro- dell'Avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI che *sarebbe* stato pubblicato oltre due mesi dopo.

Ai sensi dell'art. <4. Procedure> dell'Avviso le attività di ricezione e valutazione

delle domande, concessione e revoca dei contributi, gestione finanziaria, controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari dell'intervento sarebbero state svolte dal Settore 2 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria, che si sarebbe avvalsa dell'attività di FINCALABRA SPA.

* * *

A tenore del par. 4.2 <Modalità di presentazione della domanda> dell'Avviso, la società ricorrente ha presentato la propria domanda, compilata secondo il modulo di Domanda Allegato 1 dell'Avviso e disponibile su indicato sito *internet*, corredandola di tutti gli allegati previsti e della documentazione di cui al par. 4.4, “inviandola” utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che è stata resa disponibile e secondo modalità tecniche previste e pubblicate allo specifico fine.

Indi, correttamente, ed in applicazione del par. 4.3 dell'Avviso, la ricorrente ha “inserito” la domanda ed i relativi allegati sulla piattaforma nell'ambito della finestra temporale appositamente indicata dall'Avviso.

Sulla piattaforma predisposta da Fincalabra Spa e destinata alla selezione del bando di interesse ed alla compilazione dei campi e delle schermate per l'inserimento dei vari dati previsti per la predisposizione della domanda, è stata pubblicata una <*guida utente*> che consente all'impresa interessata una compilazione assistita della domanda.

Tale guida descrive altresì -al punto 4- [pag. 14] che la piattaforma prevede la verifica automatica dei dati inseriti tramite apposito *pulsante*, con restituzione di una evidenza **ROSSA** in caso di campi non adeguatamente compilati e da completare o correggere.

Il punto 5 [pag. 15] del *vademecum* predisposto da Fincalabra Spa prevede poi che se la verifica dei dati va a buon fine è possibile procedere al caricamento degli allegati dall'apposita schermata.

La domanda compilata tramite i vari campi della piattaforma deve essere scaricata, firmata digitalmente, e ricaricata sulla medesima *console* informatica.

Se il caricamento avrà avuto buon fine sarà possibile controllare il file tramite apposito pulsante che *comparirà* automaticamente -punto 5- [pag. 16] della guida utente.

Se la domanda necessiterà di allegati obbligatori sarà restituita una colorazione ROSSA sui relativi campi, se la domanda sarà adeguatamente compilata *comparirà* un messaggio attestante che la domanda è completata e pronta per essere inviata in occasione del *clickday* che si è aperto in un giorno e per alcune ore prestabilite e comunicate.

* * *

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali della Regione Calabria -Settore 02- n. 3524 del 14 marzo 2024, pubblicato sul BURC n. 59 del 18 marzo 2024, sono state approvate le graduatorie delle istanze pervenute dal progressivo 1 al progressivo 100 ed i relativi elenchi delle domande giudicate ammissibili e di quelle giudicate non ammissibili a finanziamento.

Nell'elenco delle domande giudicate NON ammissibili è presente la posizione della odierna ricorrente, corredata della seguente, stringata, illogica, inesatta ed infondata, motivazione: *<Non ricevibile per la rilevata non conformità della Domanda che, diversamente da quanto previsto dagli art. 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico, è stata redatta sul fac-simile del modello anziché generata dalla piattaforma>*.

* * *

Ritenuta la illegittimità della determinazione adottata dalla Regione Calabria e, prima di essa, da Fincalabra Spa, causativa di grave pregiudizio e nocumento per i diritti e per gli interessi della ricorrente, la società KOMUNIKA SRL intende impugnare gli atti indicati in premessa con il presente ricorso, fondato sui seguenti

MOTIVI

1.- FINALITA' DELL'AIUTO DELIBERATO CON L'AVVISO PUBBLICO.-

L'avviso pubblico oggetto di deliberazione è stato voluto, confezionato ed approvato per concedere alle PMI un sostegno per la realizzazione di investimenti produttivi, per rafforzarne od agevolarne la crescita sostenibile e la competitività e per la creazione od il mantenimento di posti di lavoro. Intento onorevole finanziato con 25 milioni di euro ma amaramente frustrato da una illogica prima che infondata valutazione di irricevibilità della domanda presentata dalla ricorrente.

2.- MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE DELLA RICORRENTE ALL'AIUTO.-

La domanda della società ricorrente è stata giudicata NON AMMISSIBILE con la seguente motivazione: *<<Non ricevibile per la rilevata non conformità della Domanda che, diversamente da quanto previsto dagli art. 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico, è stata redatta sul fac-simile del modello, anziché generata dalla piattaforma.>>*

Il giudizio assunto dalla Regione Calabria a fronte della istruttoria di Fincalabra Spa (ente -a totale partecipazione regionale- gestore della procedura), è illegittimo ed ingiusto, nonché adottato in palese violazione di legge, abuso di potere, omessa istruttoria, omessa deliberazione di condizioni e presupposti e carenza di adeguata motivazione e ciò è ricavabile sia dalla *mera* lettura della *lex specialis* della procedura oltre che della *<guida utente>* predisposta da Fincalabra, sia dalla effettuazione di alcune semplici valutazioni.

3.- RAGIONI DI ILLOGICITA' ED INFONDATEZZA DELLA DETERMINAZIONE.-

3.1- Inesistenza della impugnata causa di irricevibilità della domanda.-

La determinazione impugnata è infondata, innanzitutto, per *apparentemente* fondata sul dettato della *lex specialis* mentre *in concreto* del tutto priva di qualsivoglia previsione regolamentare ed attuativa.

L'art. 4.2 dell'Avviso postula letteralmente che le domande, compilate secondo il modulo di Domanda Allegato 1 al presente Avviso, corredate di tutti gli allegati previsti ed

unitamente alla documentazione di cui al par. 4.4, devono essere INVIATE utilizzando tassativamente la piattaforma che sarà resa disponibile e secondo modalità tecniche che saranno pubblicate.

Il seguente art. 4.3 dell'Avviso prevede che le domande e i relativi allegati potranno essere INSERITI sulla piattaforma a partire da una data ora di un dato giorno e fino ad un termine appositamente comunicato.

L'art. 4.4 dell'Avviso prevede una serie di documenti ulteriori da presentarsi unitamente alla domanda, e pertanto tale ultima norma è del tutto inconferente con la decisione di irricevibilità impugnata, in quanto essa determinazione non implica la mancanza -nella domanda della ricorrente- di alcuno dei documenti di cui all'art. 4.4.

Le disposizioni dell'Avviso richiamate e poste dalla Regione Calabria (e da Fincalabra prima di essa) a sostegno del giudizio di inammissibilità della domanda, quindi, NON PREVEDONO la specifica metodologia tecnica richiamata e NON PREVEDONO la fattispecie di non conformità della Domanda descritta nel provvedimento impugnato.

3.2- Illogicità della presunta ragione di irricevibilità della domanda.-

L'Avviso pubblico prevedeva -all'art. 4.2- la predisposizione e la pubblicazione di specifiche modalità tecniche per l'inoltro della domanda. Ed infatti sulla piattaforma strutturata da Fincalabra per la scelta e la partecipazione ai vari bandi, è stata pubblicata una <guida utente> che “*segue*” ed assiste passo passo l'impresa partecipante nella compilazione e nell'inoltro della domanda per richiedere il sostegno.

La <*guida utente*> premette che la presentazione della domanda si svolge in DUE fasi: la FASE 1 di Registrazione dell'utente, predisposizione della domanda e caricamento degli allegati, e la FASE 2 di Invio della domanda (*click day*).

La FASE 1 prevede che le imprese interessate possano e debbano registrarsi attraverso uno sportello informatico e successivamente predisporre la domanda a partire

dal 20.11.2023 alle ore 10.00 e fino al 20.12.2023 alle ore 16.00.

Entro il termine di tale fase *-continua la <guida utente>-* ogni operazione di registrazione da parte del legale rappresentante, predisposizione della domanda e caricamento degli allegati, dovrà essere conclusa e le domande dovranno essere state chiuse definitivamente con lo stato *“Domanda Completata”*.

Le fasi di registrazione prevedono la creazione di un *account*, la indicazione di un indirizzo *mail*, l'accesso alla piattaforma e la selezione del bando di interesse.

Dopo aver scelto il bando sarà possibile inserire i dati ai fini della partecipazione e tali dati sono suddivisi in più schermate e possono essere inseriti, così come i relativi allegati, esclusivamente dalle ore 10.00 del 20.11.2023 alle ore 16.00 del 20.12.2023.

Sorvolando sulle varie schermate cui si riferiscono altrettante tipologie di dati da inserirsi, la *<guida utente>* al punto *<4. Verifica dei dati inseriti>* descrive un procedimento di verifica previsto dalla piattaforma tramite un apposito *pulsante*. Qualora la verifica dei dati non andasse a buon fine i relativi campi interessati dalla problematica risulteranno evidenziati in ROSSO e potranno essere corretti, anzi DOVRANNO essere corretti perchè possa abilitarsi la fase di caricamento degli allegati.

Infatti, il successivo punto *<5 Caricamento degli allegati>* del *vademecum* predisposto da Fincalabra prevede che SE la verifica della completezza dei dati va a buon fine è possibile procedere al caricamento degli allegati dalla apposita schermata.

Indi la domanda va scaricata, firmata digitalmente in formato *.p7m* e ricaricata tramite apposito pulsante.

Al termine del caricamento di tutti gli allegati è possibile verificare l'effettiva completezza della domanda e se questa necessiterà del caricamento di ulteriori file obbligatori sarà restituito un avviso ROSSO.

Qualora invece la domanda risulterà completa *comparirà* un messaggio che

attesterà che la domanda è COMPLETATA e pronta per essere INVIATA nella finestra temporale denominata *click day* allorchè -qualche minuto prima dell'inizio della fase- apparirà sulla piattaforma il *pulsante* specifico per l'inoltro della domanda.

CIO' POSTO, nella tabella -approvata con il decreto impugnato- contenente le domande giudicate non ammissibili, in corrispondenza della riga occupata dalla società ricorrente risultano i seguenti dati:

ID Utente 94154

Codice Identificativo Domanda 85326

Giorno ed ora di acquisizione 2023-12-21 10:00:00.580298+02:00

Denominazione soggetto richiedente KOMUNIKA SRL

Importo investimento proposto € 496.716,00

Importo contributo richiesto € 233.947,20

Ne consegue che la società ricorrente HA regolarmente inoltrato la domanda, in occasione del *click day*, rispettando la finestra temporale prevista nell'avviso pubblico e nella <*guida utente*> di Fincalabra, e tale domanda è stata ricevuta ed acquisita il 21 dicembre 2023 alle ore 10.00.

Qualora la ricorrente non avesse utilizzato la metodologia descritta analiticamente nella <guida utente> di Fincalabra non avrebbe partecipato al *click day* e non avrebbe inoltrato la domanda, la quale -quindi- non avrebbe restituito un ID Utente, un proprio Codice Identificativo, un giorno ed un orario di acquisizione.

Il giudizio di irricevibilità esposto da Fincalabra ed acriticamente recepito dalla Regione Calabria, quindi, appare evidentemente illogico ed infondato.

4.- ILLEGITTIMA ETERO INTEGRAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO TRAMITE UN VADEMECUM RESO DISPONIBILE DA FINCALABRA SPA SUCCESSIVAMENTE ALLA APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO.-
--

Ferme le considerazioni sopra svolte, deve evidenziarsi ed eccepirsi la illegittimità di qualsivoglia valenza vincolante e di qualsivoglia prescrizione posta, a condizione di ammissibilità e ricevibilità della domanda, **NON GIA'** dall'Avviso Pubblico che rappresenta la *lex specialis* della procedura, **BENSI'** da una successiva *<guida utente>* resa disponibile al *download* sulla piattaforma gestita da Fincalabra Spa e tale da introdurre condizioni e metodologie attuative vincolanti e perentorie suscettibili di *etero* integrare l'Avviso pubblico approvato *-a differenza della <guida utente>-* con Decreto del Dirigente Generale del relativo Dipartimento della Regione Calabria.

Pur dando atto del rispetto -a cura di parte ricorrente- delle regole di inoltro della domanda, quindi, deve ritenersi che ALCUNA previsione attuativa introdotta con documenti non ufficiali, non approvati e non noti alla data di pubblicazione del bando, POSSA integrare quest'ultimo introducendo vincoli e cause di irricevibilità NON espressamente previste nel bando stesso ed anzi RICHIAMANDO impropriamente ed infondatamente norme dell'Avviso pubblico che NON postulano e NON sostengono le conclusioni raggiunte da Fincalabra e dalla Regione Calabria con il provvedimento impugnato.

Anche il predetto *vademecum*, quindi, sebbene atto privo di valenza procedimentale, allorchè ritenuto illegittimamente vincolante nelle sue previsioni successive ed estranee rispetto all'Avviso pubblico, viene in questa sede impugnato, affinché possano essere disattese, disapplicate ovvero annullate le relative previsioni, laddove ritenute suscettibili di integrazione del bando ed integrative altresì delle cause di inammissibilità od irricevibilità delle domande.

5.- RAGIONI DI IMPUGNAZIONE IN PARTE QUA DELL'AVVISO PUBBLICO.-
--

Atteso comunque che la motivazione redatta da Fincalabra e recepita dalla Regione Calabria nell'ambito della graduatoria delle domande inammissibili approvata con il

Decreto del Dirigente Generali 3524 del 14.3.2024, impugnato, fa riferimento e rinvio agli articoli 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico, con il presente ricorso si impugna -in parte qua- l'Avviso pubblico con limitato riferimento alle disposizioni 4.2 e 4.4 laddove ad esse disposizioni Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo intendesse attribuire la valenza e la metodologia che la Regione Calabria assume essere stata violata dalla ricorrente.

Al proposito giova ribadire che l'art. 4.4 dell'Avviso è del tutto estraneo rispetto alla motivazione della causa di irricevibilità della domanda, poiché si riferisce esclusivamente ad una elencazione di documenti da allegarsi alla domanda che NON MANCANO nella fattispecie, ovvero nella produzione operata dalla ricorrente.

L'art. 4.2, invece, postula che la domanda sia compilata secondo il MODULO ALLEGATO 1 e sia inviata UTILIZZANDO la piattaforma. Tale disposizione non prevede espressamente la metodologia che avrebbe determinato la non conformità della domanda di parte ricorrente.

Ancora, l'art. 4.3 dell'Avviso, che non è menzionato nella motivazione della inammissibilità, prevede che domande ed allegati siano INSERITI sulla piattaforma e che le domande mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, ovvero non correttamente compilate ovvero difformi da quanto indicato [nell'Avviso] saranno considerate irricevibili.

Sebbene la domanda di partecipazione sia stata correttamente inoltrata dalla ricorrente, qualora alle disposizioni dell'Avviso pubblico si intenda dare il significato e la valenza che ha inteso fornire Fincalabra e la Regione Calabria, le relative disposizioni del bando vengono impugunate in questa sede.

6.- DIFETTO DI MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE INCOERENTE.-
--

La determinazione di irricevibilità della domanda presentata dalla ricorrente è priva di adeguata motivazione. Infatti il rinvio ed il riferimento alle due disposizioni 4.2 e 4.4 dell'Avviso pubblico non consentono di sostenere adeguatamente il giudizio di

inammissibilità formulato da Fincalabra e recepito dalla Regione Calabria.

Nè il giudizio impugnato è sorretto da alcuna motivazione che espliciti l'iter logico seguito per addivenire alla esclusione della ricorrente dal bando di che trattasi.

7.- ECCESSO DI POTERE E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA DETERMINAZIONE.-

Quanto esposto al paragrafo precedente può ritenersi corroborato anche da una ulteriore ragione di doglianza.

Infatti, atteso che alcuna disposizione della *lex specialis* prevede quanto *utilizzato* da Fincalabra e Regione Calabria per sanzionare con la esclusione la domanda della ricorrente, atteso altresì che la domanda della ricorrente è stata regolarmente recepita ed acquisita dalla procedura selettiva in argomento, restituendo un ID Utente ed un Identificativo della Domanda, oltre che una data ed un'ora precisa di acquisizione, risulta illogica e viziata da evidente abuso ed eccesso di potere la determinazione della Regione Calabria di esclusione della domanda della ricorrente dal novero di quelle meritevoli di accedere al sostegno per cui è causa.

Infatti non è dato comprendersi la *ratio* della provvedimento esclusivo, tendente esclusivamente ed infondatamente a sanzionare una *presunta* difforme modalità di invio della domanda che risulterebbe difforme dalle direttive tecniche NON previste nel bando BENSÌ' in un vademecum di Fincalabra e tuttavia rispettate dalla ricorrente posto che la domanda è stata acquisita e numerata all'interno della finestra temporale prevista dal click day, il chè non sarebbe stato possibile -se la <guida utente> predisposta e pubblicata da Fincalabra è corretta- qualora la ricorrente non avesse seguito le indicazioni e la metodologia guidata della piattaforma.

Infatti, secondo il vademecum di Fincalabra, se la compilazione non fosse stata corretta e completa non si sarebbero potuti allegare i documenti prescritti ai fini della validità della domanda e se non fossero stati allegati i documenti predetti

la piattaforma non avrebbe fatto *apparire* il pulsante per l'invio della domanda e la domanda -a dispetto di quanto risultante dall'allegato al provvedimento impugnato- non avrebbe un ID Utente, non avrebbe un Identificativo e non avrebbe una data ed un'ora di acquisizione.

Ciò posto, per legittimare e sostenere la determinazione di esclusione impugnata sarebbe stata richiesta e dovuta una adeguata e stringente motivazione che spiegasse perchè una domanda completa di ogni allegato e documento e portatrice di una richiesta di sostegno fondata e legittima, debba essere esclusa per un insussistente e comunque immotivato *presunto* vizio di non conformità, inidoneo a viziare in maniera insanabile la richiesta di partecipazione al bando e non implicante assenza di condizioni legittimanti o di condizioni di ammissibilità dell'invocato contributo.

Per corroborare tutto quanto sopra esposto ed argomentato giovi considerare che l'istruttoria svolta da Fincalabra (*acquisita a seguito di apposita istanza di accesso*) sulla domanda della ricorrente, ed indebitamente ritenuta irricevibile, ha restituito -in disparte la illogica e già contestata esclusione per non conformità della domanda- un riscontro positivo con riferimento a TUTTI gli ulteriori indicatori e con riferimento a TUTTI gli elementi previsti dall'Avviso e oggetto della check list predisposta dagli *istruttori* di Fincalabra, i quali hanno riportato la dicitura <SI> in tutte le caselle salvo quelle relative alla conformità della domanda. Ciò a dimostrazione, tra l'altro, della meritevolezza della ricorrente ad accedere al sostegno per cui è causa.

8.- ESIGENZE CAUTELARI.-

Sussistono nel caso di specie esigenze cautelari volte ad evitare che una decisione di merito che intervenga troppo in *là* nel tempo possa pregiudicare e compromettere i diritti ed interessi della odierna ricorrente.

Il presupposto del *fumus boni iuris* è ricavabile dai motivi di ricorso, idonei a

rappresentare un quadro di fondatezza della impugnazione proposta.

Il presupposto del *periculum* è integrato dalla circostanza concreta ed attuale che le risorse spettanti alla ricorrente a titolo di sostegno per gli investimenti in impianti e macchinari, subiranno una allocazione differente in assenza di un provvedimento cautelare che ne cristallizzi la esistenza e la consistenza ai fini della futura declaratoria di meritevolezza in favore della azienda istante, ovvero saranno escluse dalla allocazione desiderata.

La diversa allocazione delle somme, lo storno delle stesse rispetto alla destinazione originariamente prevista e la estinzione della procedura di cui all'avviso pubblico in argomento per completamento delle sue finalità all'esito della ultimazione delle risorse e delle erogazioni, arrecherebbe alla ricorrente un pregiudizio attuale, rinveniente sia dal possesso delle condizioni per percepire il sostegno, sia dalle esigenze di aiuto stesso, sia dalla mancata *chance* di acquistare impianti e macchinari per l'esercizio dell'attività di impresa, sia dalla mancata utilizzazione futura dei macchinari e degli impianti il cui acquisto è stato programmato e previsto in funzione del sostegno per cui è causa.

9.- DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.-
--

In via gradata e residuale, laddove non fosse adottato un provvedimento cautelare idoneo a tutelare in via anticipatoria l'interesse ed il diritto della ricorrente (*non già al fine di ottenere il sostegno in via cautelare, bensì al fine di non vederlo disperso prima di una decisione di merito*), e laddove a cagione di tale sviluppo i contributi spettanti alla ricorrente fossero distratti e/o stornati e la relativa procedura di cui all'avviso pubblico fosse estinta ed archiviata PRIMA di una decisione di merito sulla meritevolezza del contributo in favore della impresa istante e sulla illegittimità del provvedimento di esclusione, si chiede volersi pronunciare sentenza di condanna in favore della ricorrente per il risarcimento del danno ragguagliato al contributo illegittimamente negatole.

La pretesa risarcitoria deve ritenersi ragguagliata alla entità del sostegno spettante alla ricorrente, pari ad € 233.947,20.

La ricorrente riserva di integrare, approfondire e meglio articolare la domanda risarcitoria sopra formulata, che comunque si appalesa residuale rispetto alla tutela del bene della vita consistente nella percezione dell'invocato e meritato aiuto.

* * *

Alla luce di quanto eccepito e dedotto, e con salvezza di maggiore argomentazione, la società KOMUNIKA SRL, come rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR Calabria:

- 1.- Accogliere la proposta domanda cautelare, sussistendone condizioni e presupposti, sospendendo efficacia nociva del provvedimento impugnato e suoi effetti;
- 2.- Accogliere il proposto ricorso nel merito, annullando -con ogni conseguenziale statuizione- i provvedimenti impugnati;
- 3.- In via gradata condannare la Regione Calabria al risarcimento del danno eventualmente patito dalla ricorrente laddove il sostegno legittimamente spettante non fosse più disponibile nelle more della decisione di merito.-
- 4.- Condannare le resistenti al pagamento di spese e competenze di lite.-

Con salvezza e riserva di ogni diritto e facoltà.

ALLEGATI COME DA FOLIARIO

Ai sensi di legge si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile.

Catanzaro, 10 maggio 2024

Avvocato Alessandra Tassoni

Avvocato Giuseppe Spadafora